

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 08280/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8280 del 2022, proposto da

Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Costantini ed Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Comune di Villalfonsina, Comune di Fara San Martino, Comune di L'Aquila, Comune di Montesilvano, Comune di Roseto degli Abruzzi, Provincia di Matera, Comune di Grazzanise, non costituiti in giudizio;

Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Nicolino Zaccaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

– del provvedimento prot. n. 30694, a firma del Direttore Generale – Coordinatore dell'Unità di Missione del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del 9 maggio 2022, avente ad oggetto “D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 – Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione Verde e transizione – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU. CUP: E42C21001810006. Comunicazione di esclusione dalla procedura”, inviata a mezzo PEC alla Provincia di Teramo in pari data;

– di ogni altro atto al primo conseguente, connesso e/o presupposto e, in particolare, se e per quanto occorrer possa:

– dell'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 di cui sopra, predisposto in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343, del suo allegato 1 nonché dello stesso Decreto n. 343/2021, nelle parti di cui in esposizione;

– della graduatoria degli enti assegnatari, pubblicata sul sito internet <https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/>.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Comune di Vasto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase, non ricorrono sufficienti elementi di fondatezza alla luce delle finalità e definizioni contenute nell'avviso pubblico, che paiono escludere la possibilità di una demolizione parziale dell'edificio;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, come convertito e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 85/2022, contenente un rinvio all'art. 125 c.p.a, ai fini della decisione dell'istanza di sospensiva, il giudice deve tenere conto delle probabili conseguenze del provvedimento cautelare su tutti gli interessi coinvolti, tenendo in debita considerazione anche gli interessi propri dell'Amministrazione procedente, valutando, altresì, il preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, nonché la coerenza della misura cautelare con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR;

Rilevato che, di conseguenza, nella comparazione dei diversi interessi in gioco, assume un ruolo fondamentale la prosecuzione dell'iter realizzativo e che l'interesse del ricorrente appare recessivo rispetto a quello nazionale, anche in considerazione del fatto che questi può comunque usufruire, nel caso di esito favorevole del giudizio, della tutela per equivalente, cioè del riconoscimento di una somma di denaro a titolo risarcitorio;

Ritenuto in ogni caso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti locali controinteressati presenti in graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami secondo le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente

dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
  - 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
  - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
  - 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugunate;
  - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
  - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
  7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
  - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

- c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita in base a quanto sopra;
- d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

e.- assicuri che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso eventuali motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto altresì di fissare l'udienza pubblica del 6 dicembre 2022 ai fini della sollecita trattazione del merito;

Ritenuto di compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- respinge l'istanza cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 6 dicembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paola Patatini**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**